

## **TI\_GERICHTE 52.1998.295 vom 21. Oktober 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.295](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.295)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.295 du 21 octobre 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.295 del 21 ottobre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 52.1998.295 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 52.1998.295 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 52.1998.295

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.1998.00295 52.1998.00298 52.1998.00299 Lugano 21 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rappr. da: \_\_\_\_\_ contro la risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro rispettiva proprietà ai mapp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (ing. \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (dott. \_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_ alla fognatura comunale; ritenuto, in fatto che, con lettera 7 giugno (recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere dalle impugnative; che essi hanno inoltre chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr. 50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in via \_\_\_\_\_, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto 1999; considerato, in diritto che il ritiro dei ricorsi impone lo stralcio delle relative procedure; che chi recede da un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese, quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re \_\_\_\_\_ e consorti c. comune di \_\_\_\_\_ e Tribunale amministrativo); che i ricorrenti non possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmM); che la concessione loro fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti, che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato; che, dovendosi limitare a stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione di una tassa di giudizio per

questa sede (art. 28 PAmm); visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:  
1. Le procedure sono stralciate dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese per questa sede. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.